

SPECIALE DECRETO

3 | Le società e la giustizia



DAL VOTO PLURIMO SPINTA ALLA BORSA

Premio di «fedeltà» che consente agli azionisti di mantenere il controllo

Angelo Busani

Le società in via di quotazione o già quotate potranno prevedere nel loro statuto un'aposta clausola che abilita l'emissione di azioni a voto maggiorato - fino a due voti - a vantaggio di azionisti «di lungo periodo». Il Dl 91/2014 (competitività) bypassa così il divieto, sancito dall'articolo 2351 del Codice civile, di emettere azioni a voto plurimo, in ossequio al principio generale conosciuto con l'espressione *one share one vote*.

A questo scopo, il nuovo articolo 127-quinquies del Tuf, introdotto dall'articolo 20 del Dl 91, prescrive che nello statuto occorre stabilire le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo un apposito elenco degli azionisti dotati del voto maggiorato. Il voto può essere maggiorato fino ad attribuire un massimo di due: il che significa che può anche attribuire voti per qualsiasi altro numero compreso tra 1 e 2 (ad esempio 1,3).

La modifica statutaria occorre per introdurre la previsione del voto maggiorato non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non esprimano il voto favorevole alla sua introduzione. Sa-

rà consentita l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato (quale premio di fedeltà) alle azioni che rimangono di titolarità di un singolo azionista per un periodo consecutivo, indicato nello statuto, non inferiore a 24 mesi dall'iscrizione nel predetto apposito elenco.

L'obiettivo

L'introduzione delle azioni a voto plurimo è finalizzata a consentire un accesso alla quotazione mantenendo, per il gruppo di controllo, la posizione di azionista di riferimento, e ciò in quanto il timore di perdere il controllo della società a seguito della quotazione può rappresentare uno dei principali fattori che disincentiva l'ingresso in Borsa delle imprese familiari italiane. Il voto plurimo, invece, consente di aumentare la dimensione del flottante in sede di offerta al pubblico finalizzata alla quotazione e, di conseguenza, la liquidità delle azioni delle società quotate senza determinare una diluizione per gli azionisti di riferimento.

La volontà del legislatore di incentivare, con le azioni a voto plurimo, la quotazione delle società emerge chiaramente anche dalla norma che consente di introdurre la clausola statutaria

sul voto maggiorato anche nel corso del procedimento di quotazione: è infatti disposto che può essere computato, ai fini del possesso continuativo, anche il periodo precedente all'introduzione della clausola in parola (e, quindi, il periodo anteriore al momento della istituzione dell'apposito elenco da cui risulta il possesso continuativo). Ne consegue che la nuova normativa potrà essere adottata dalle società che decidessero di quotarsi non appena la Consob avrà emanato le disposizioni di attuazione.

Per le società già quotate, invece, il voto maggiorato potrà essere attribuito soltanto una volta decorso il periodo continuativo, non inferiore a 24 mesi, di iscrizione nell'apposito predetto elenco.

Le regole e la Consob

La disciplina di queste azioni a voto plurimo, come detto, non è di immediata applicazione: spetta, infatti, alla Consob l'emanazione, con proprio regolamento, delle disposizioni di attuazione. Comunque, fin da ora sono dettati alcuni principi. Anzitutto, queste azioni non vanno a costituire una categoria speciale. Inoltre, in caso di successivo trasferimento delle azioni a voto mag-

Le uscite

Per approfondire tutte le novità introdotte dal Governo Renzi con gli ultimi due decreti, «Il Sole 24 Ore» dedica ogni giorno un inserto tematico che permette di scoprire cosa cambia per imprese, pubbliche amministrazioni, diritto societario e appalti. Questo il piano delle uscite:

GIOVEDÌ 26 GIUGNO
Guida pratica ai decreti legge su Pa e crescita

IERI
Guida pratica alle novità sul fisco

OGGI
Guida pratica alla riforma del diritto societario

LUNEDÌ 30 GIUGNO
Guida pratica al pubblico impiego e partecipate

MARTEDÌ 1 LUGLIO
Guida pratica alle nuove regole sugli appalti

giato, la maggiorazione del voto si estingue. Ancora, se lo statuto della società emittente non dispone diversamente:

a) il trasferimento del controllo di società che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alle soglie delle partecipazioni rilevanti previste dall'articolo 120 del Tuf (e cioè il 2% del capitale sociale, da intendersi, in presenza di maggiorazione del diritto di voto, come numero complessivo dei diritti di voto; oppure il 5%, se l'emittente è una Pmi), fa venir meno il voto maggiorato; b) il voto maggiorato non si estingue se le azioni a voto maggiorato vengano trasferite per successione ereditaria o per effetto di fusione o scissione della società titolare di dette azioni; c) il diritto di voto maggiorato si estende alle azioni di nuova emissione se la società emittente delibera l'aumento gratuito del capitale sociale.

Invece, se la società emittente delibera un aumento di capitale sociale a pagamento mediante nuovi conferimenti, lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda anche alle azioni emesse in dipendenza dell'operazione di aumento del capitale sociale.

Governance

Possibile aumentare la liquidità senza rischi di perdere la guida

1 | SPA E SRL: LE REGOLE

Capitale più basso e meno controlli

Spa con capitale minimo a 50mila euro; Srl e coop senza sindacato o revisore qualunque sia il valore nominale del loro capitale sociale. Sono queste le semplificazioni in materia societaria senz'altro più rilevanti contenute nel Dl 91/2014. Dopo aver di recente consentito la Srl con il capitale di un solo euro e dopo aver fissato il minimo di capitale per la Spa in 50mila euro evidentemente il legislatore mostra di aver abbandonato la concezione del capitale sociale come strumento di garanzia per le obbligazioni sociali, per privilegiare invece una nozione di capitale sociale con la "sola" funzione di essere il punto di riferimento, da un lato, per stabilire la caratura delle quote di partecipazione dei soci e, d'altro lato, per essere la sentinella d'allarme in caso di perdite rilevanti.

Ora, dunque, per favorire la costituzione delle società azionarie, il legislatore riduce a oltre la metà (rispetto ai 120mila euro) l'importo minimo previsto per formare il relativo capitale

sociale. L'abbassamento ha immediate conseguenze: ad esempio, tutte le Spa potranno procedere a una riduzione volontaria del loro capitale fino a raggiungere la nuova soglia minima di 50mila euro; inoltre, il nuovo limite minimo diventa rilevante per il ripianamento delle eventuali perdite che eccedano il predetto minimo, le quali potranno essere dunque ripianate con apporti che

Le due novità

01 | CAPITALE SPA
Il capitale minimo della Spa si riduce da 120mila a 50mila euro. Tutte le Spa potranno ridurre il capitale alla nuova soglia

02 | CONTROLLI NELLE SRL
Nelle Srl e nelle cooperative scompare ogni correlazione tra capitale sociale e obbligo di attivazione delle funzioni di controllo

ripristinino il capitale sociale alla nuova soglia minima.

Al nuovo capitale minimo della Spa si affianca poi la norma per la quale nelle Srl (e nelle cooperative) scompare ogni correlazione tra capitale sociale e obbligo di attivazione delle funzioni di controllo (in precedenza, se il capitale della Srl giungeva ai 120mila euro, scattava l'obbligo di attivare l'organo di controllo). Il che genera, invero, una situazione un po' paradossale, in quanto si potrà avere una Spa con 50mila euro di capitale sociale con il collegio sindacale obbligatorio e una Srl con 3 milioni di euro di capitale sociale priva di organo di controllo. In altri termini, l'organo di controllo della Srl dovrà essere nominato solo se si tratta di: a) una Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato; b) una Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio: che controlla una Spa); c) una Srl che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali: almeno 4 milioni 400mila euro di attivo dello stato patrimoniale; almeno 8 milioni 800mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

4 | PROCESSO AMMINISTRATIVO/1

Risarcimento danni per chi è in malafede

Il governo vuole snellire il processo amministrativo, aumentando i rischi per le parti litiganti. L'articolo 41 del Dl 91/2014 innova l'articolo 26 del Codice del processo amministrativo (Dlgs 104/2010) elencando tutti gli inconvenienti di una lite. Si parte dalla condanna alle spese prevista già dall'articolo 91 del Cpc (rimborso a favore della parte vittoriosa); si aggiunge una condanna alle spese per singoli atti, qualora si violi il dovere di lealtà e probità (articolo 92); si prevede poi una responsabilità aggravata, se chi perde ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave: in tal caso si rischia una plurima condanna al risarcimento danni, sia per sentenza sfavorevole, sia nel caso di provvedimento d'urgenza, tutte le volte che sia mancata la normale prudenza (articolo 96). Il giudice inoltre può, anche d'ufficio, condannare chi perde al pagamento a favore dell'avversario di una somma equitativa, tutte le volte che la pronuncia risulti fondata su

ragioni manifeste. Questa condanna può essere di importo equitativo, cioè rimesso alla prudente valutazione del giudice in funzione del comportamento della parte e degli interessi in gioco, in proporzione alla prevedibilità dell'essere della lite, sanzionando quindi chi volutamente trascuri precedenti di giurisprudenza che rendevano prevedibile l'esito della lite. Tutto ciò sotto l'aspetto strettamente

Le parti in causa

01 | IL SOCCOMBENTE
Chi si ostina nella lite oltre a pagare le spese in caso di soccombenza se resiste in mala fede è tenuto a risarcire i danni

02 | IL PROFESSIONISTA
Oltre agli aspetti sanzionatori è soggetto alla responsabilità disciplinare per comportamenti scorretti

economico, poiché il professionista è soggetto altresì a responsabilità disciplinare, cioè a sanzioni per comportamenti scorretti; qualora la parte soccombente sia una Pa, può emergere anche una responsabilità contabile, qualora l'ente si sia difeso generando indebiti ostacoli, per guadagnare tempo o rinviare l'adempimento di un dovere. A ciò si aggiungono una serie di esborsi a carico della parte soccombente, che non sono versati a favore della parte vittoriosa, bensì di un fondo gestito dall'Erario, dal quale si attingono risorse anche per la produttività del processo amministrativo (magistrati, dipendenti); l'articolo 41, comma 1, lettera b) prevede infatti una vera propria sanzione pecuniaria a carico della parte soccombente, calibrata in funzione del contributo unificato dovuto nel momento iniziale della lite. Si tratta di una sanzione che oscilla tra il doppio e il quintuplo del contributo stesso (da 1.300 a 30mila euro) che, nelle controversie sugli appalti può lievitare fino all'1% del valore del contratto. L'importo può essere molto rilevante, perché calibrato al valore dell'opera (un ponte, una fornitura di macchinari ecc.).

Giuglielmo Saporito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.formazione.ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE

24 ORE
FORMAZIONE
Professionisti

MASTER24 LAVORO

Dal Sole 24 ORE l'aggiornamento per consulenti del lavoro, professionisti e aziende.

DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2014
3 SESSIONI IN AULA E ON LINE CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

24 CREDITI FORMATIVI

In collaborazione con:



Lavoro24

UNICOLAVORO24

RIVISTE24

BARI
CATANIA
FIRENZE
MESSINA
MILANO
PADOVA
ROMA



Servizio Clienti
Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 Ore Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91 / Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008